MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI PENSIONATI DI GUERRA E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 9

Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge e' elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra
Estremi	Legge 29 novembre 1977, n. 875
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/miglioramenti-economici-a-favore-dei-pensionati-di-guerra-e-delega-al/art-9-assegno-di-previdenza-per-i-congiunti-dei-caduti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it